

Prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova - Modifica del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 988/2014, recante l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari

N. TAR 2020 -021

N. PROTOCOLLO 125240/RU del 23 aprile 2020

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 128 del 23 aprile 2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/557 della Commissione del 22 aprile 2020, che modifica, a decorrere dal 26 aprile 2020, il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014, recante l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova, sostituendone l'allegato ed aggiornando i riferimenti normativi relativi alle modalità di gestione dei contingenti in questione (articoli da 49 a 54 del reg.to di esecuzione (UE) 2015/2447).

Al riguardo, si fa in particolare presente che, a seguito delle consultazioni con la Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 147 dell'accordo, l'Unione ha convenuto di aumentare il volume dei contingenti tariffari per le uve da tavola e le prugne originarie della Moldova e di introdurre un nuovo contingente tariffario per le ciliegie.

Tuttavia, poiché la decisione n. 1/2020 del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova è entrata in vigore il 23 gennaio 2020, per garantire l'effettiva gestione e l'applicazione tempestiva dei contingenti tariffari in questione, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare le modifiche apportate dal Reg.to (UE) 2020/557 a decorrere da tale data.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del citato regolamento, che ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione, nonché dei database "Quota" e Taric, aggiornati di conseguenza.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/557 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per alcuni prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Omissis

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 è così modificato:

1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

I contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2020.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. L'ambito di applicazione del regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.6800	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.9.2014 al 31.12. 2014	2 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12. 2015 e per gli anni civili successivi	2 000
09.6801	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	Dall'1.9.2014 al 31.12. 2014	220
			Dall'1.1.2015 al 31.12. 2015 e per gli anni civili successivi	220
09.6802	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	Dall'1.9.2014 al 31.12. 2014	10 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12. 2015 e per gli anni civili successivi fino al 31.12. 2019	10 000
			Dall'1.1.2020 al 31.12. 2020 e per gli anni civili successivi	20 000
09.6803	0808 10 80	Mele, fresche (escluse le mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)	Dall'1.9.2014 al 31.12. 2014	40 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12. 2015 e per gli anni civili successivi	40 000
09.6806	0809 29 00	Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)	Dal 23.1.2020 al 31.12. 2020 e per gli anni civili successivi	1 500
09.6804	0809 40 05	Prugne, fresche	Dall'1.9.2014 al 31.12. 2014	10 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12. 2015 e per gli anni civili successivi fino al 31.12. 2019	10 000
			Dall'1.1.2020 al 31.12. 2020 e per gli anni civili successivi	15 000

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.6805	2009 61 10	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix inferiore o uguale a 30, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Dall'1.9.2014 al 31.12. 2014	500
	2009 69 19	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 67, di valore superiore a 22 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Dall'1.1.2015 al 31.12. 2015 e per gli anni civili successivi	500
	2009 69 51 2009 69 59	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 30 ma non superiore a 67, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti»		